



PROT. SIDI 3050 DEL 5.08.2026

## CONTRATTO DI SERVIZIO

***“PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE DI ENNA”.***

(art. 78 L.reg. n.6/2001 - art. 23 L.reg. n.5/2014 – art.7 Dlgs n.36/2023)

### TRA

Il **CONSORZIO ASI DI ENNA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA** (appresso “Consortio”), in persona del Commissario Liquidatore **Dott. Marco Mazzurco**, nato a Piazza Armerina (EN) il 01/07/1970, nominato con D.A. n. 34/2025 dell’ 11/09/2025;

### E

**SICILIA DIGITALE SPA** (appresso “Società”), con sede legale in Palermo, alla via Thaon de Revel, n.18/20, C.F. e P.IVA n.05468260822, società *in house* della Regione Siciliana, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentate **Dott. Francesco Cascio**, nato a Palermo il 17.9.1963, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso;

### PREMESSO

- **CHE**, in forza dell’art.78 della legge reg. n.6/2001, per *“lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali”*, la Regione Siciliana ha costituito, all’esito di una procedura concorsuale di rilevanza comunitaria, un *“organismo societario”*, equiparato, per gli effetti di cui al Dlgs n.39/1993, alle amministrazioni pubbliche: “organismo”, questo, inizialmente avviato nella forma della *società-mista* (nell’ambito di un partenariato pubblico/privato), successivamente confluito nella *società in house* denominata Sicilia Digitale spa (totalmente partecipata dalla Regione Siciliana), stabilmente preposta, ex art.23 della legge reg.n.5/2014, all’**Area Strategica Innovazione, Attività Informatiche e I.C.T. dell’Amministrazione regionale**, sottoposta al c.d. “controllo analogo” da parte del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ex art.33 comma 6 della legge reg. n.9/2015 e s.m.i.;

- CHE l'art.192 del Dlgs n.50/2016, in un'ottica di maggiore apertura agli affidamenti *in house*

(in linea con la normativa euro-comunitaria) è stato abrogato, a far data dal 1.7.2023, dall'

art.7 del Dlgs n.36/2023, denominato "*principio di auto-organizzazione amministrativa*" che

così dispone ai commi 1 e 2: "*le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'ese-*

*cuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternaliz-*

*zazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione Euro-*

*pea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in*

*house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni*

*appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato*

*in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità*

*economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità,*

*socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razio-*

*nale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si*

*intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economi-*

*cità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità posso-*

*no emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Con-*

*sip spa e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti";*

- CHE le disposizioni di cui al citato art.7 non menzionano più la necessità di motivare le

ragioni del "*mancato ricorso al mercato*" (come previsto dall'abrogato art. 192), ritenendo, di

contro, "*sufficientemente motivato*" l'affidamento *in house* di "***prestazioni strumentali***" che

dia conto dei soli "***vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di***

***interessi strategici***" (avuto riguardo prevalentemente al profilo dell'*economicità*);

- **che** le disposizioni di cui al citato art.7, più in generale, confermano le prescrizioni norma-

tive di cui all'art.78 della legge reg.n.6/2001, laddove il modello dell'*in house providing* (per

la gestione delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali) viene

già esposto quale modalità ordinaria di affidamento dei relativi servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato, col quale, pertanto, non sarebbe configurabile alcun rapporto di “regola” ed “eccezione”;

- **CHE** in forza delle disposizioni di cui al citato art.7 *“i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti”*;

- **CHE** Sicilia Digitale, in forza dell’art.78 della l.reg. n.6/2001 e dell’art.23 della l. reg.5/2014, è **strumentale e strategica** alla Regione Siciliana nello svolgimento delle pertinenti attività informatiche;

#### CONSIDERATO

- **CHE** il Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Enna in liquidazione coatta amministrativa ha manifestato l’esigenza per la gestione del sito internet istituzionale del Consorzio;

**CHE** in data 22/06/2026, con nota prot. SIDI n. 2305/2026, la Società ha formalmente trasmesso l’offerta tecnico-economica;

- **CHE** con pec del 23/06/2026, assunta al prot. SIDI n. 2342 del 24/06/2026, il Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Enna in liquidazione coatta amministrativa, ha approvato la predetta offerta tecnico-economica;

- **CHE** le figure professionali e le relative tariffe, come dettagliate nel presente contratto, e più in generale le motivazioni sottese all’odierno affidamento, risultano speculari e analoghe a quelle esposte nel vigente *Contratto di Servizio delle Attività Informatiche per il periodo 2025-2027* sottoscritto fra la Società e ARIT il 24.12.2024 (formalmente istruito ex art.7 del Dlgs n.36/2023 e debitamente congruito, come comunicato dalla stessa ARIT con la nota prot.n.6812 del 04.12.2024, dal competente Dipartimento Regionale Tecnico - giusta nota DRT prot. n. 148856 del 06/12/2024 - mediante la comparazione con gli standard di

riferimento della società Consip spa.

**\*\* \*\***

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Le PREMESSE costituiscono parte integrante e motivazionale del presente *Contratto di Servizio* (d'ora in avanti anche "Contratto").

**Art. 1 – Oggetto di affidamento**

Con il presente *Contratto di Servizio*, il Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Enna in liquidazione coatta amministrativa, affida alla Società la gestione del sito internet istituzionale del Consorzio con le modalità e nei termini dettagliati nell'allegata "offerta tecnico-economica" (che del presente Contratto costituisce parte integrante).

**Art. 2 – Corrispettivi**

Per i servizi di cui all'Art.1, il Consorzio si obbliga a corrispondere alla Società, a fronte della relativa esecuzione, un corrispettivo complessivo pari ad € 2.782,15 oltre IVA (al 22%), per complessivi € 3.394,22.

Detto corrispettivo, in conformità alle previsioni contenute nell'allegata "offerta tecnico-economica" è così articolato:

- a)** Supporto Utenza per n.12 mesi pari ad € 2.140,71 oltre IVA (22%);
- b)** Supporto Specialistico per n.12 mesi pari ad € 641,44 oltre IVA (22%).

L'allegata "offerta tecnico-economica" dettaglia le attività previste ed i risultati attesi.

**Art. 3 – Modalità di affidamento ed esecuzione dei servizi**

I servizi di cui all'Art. 1, vengono affidati dal Consorzio alla Società con effetto immediato dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e saranno svolti secondo le modalità di esecuzione descritte nell'allegata "offerta tecnico-economica".

**Art. 4 – Fatturazione e pagamento dei servizi erogati**

A seguito della sottoscrizione del presente Contratto di Servizio la Società provvederà ad

emettere una fattura anticipata per l'importo pari ad € 2.782,15 (IVA esclusa), per un valore complessivo pari a € 3.394,22 (22%) IVA inclusa. Il Consorzio provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla ricezione.

**Art. 5 – Referenti della Società per l'esecuzione delle attività**

La Società individua quale responsabile per l'esecuzione del presente Contratto la figura del Direttore Tecnico della Società.

Il referente del progetto, è individuato nella figura del Project Manager (PM) della Società, il quale dovrà garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale con il Dipartimento.

La Società si impegna a comunicare al Dipartimento il nominativo del Project Manager (PM) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

**Art. 6 – Durata e decorrenza**

Il presente Contratto impegna la Società ed il Consorzio a far data dalla sottoscrizione dello stesso, la cui scadenza è fissata in n.12 mesi dalla data di sottoscrizione del medesimo contratto.

**Art. 7 – Foro competente**

Per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione del presente Contratto è competente il Foro di Palermo.

**Art. 8- Tracciabilità dei flussi finanziari**

Sicilia Digitale spa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136 del 13.8.2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9-bis della L. n.136/2010.

Il presente *Contratto di Servizio*, è sottoscritto con firma digitale; le parti garantiscono che i certificati di firma che verranno utilizzati sono validi e conformi al disposto di cui all'art.1

comma 1 lett. f del Dlgs 7.3.2005 n.82.

Palermo li

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Per** il del Consorzio ASI di Enna in liquidazione coatta amministrativa il Commissario

Liquidatore (*Dott. Marco Mazzurco*)

Firmato digitalmente da:  
**Marco Mazzurco**  
Data: 30/07/2026 10:58:40

**Per** Sicilia Digitale spa l'Amministratore Unico (*Dott. Francesco Cascio*)



FRANCESCO  
CASCIO  
05.08.2026 14:54:56  
GMT+02:00